

Bonus ricerca «esistente» se la ricerca è provata da perizie, fondi e brevetti

In tema di riconoscimento di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, la qualificazione del credito come “inesistente” presuppone la mancanza dei presupposti costitutivi dello stesso o una sua artificiosa rappresentazione e che il credito non sia riscontrabile sulla base dei controlli formali delle dichiarazioni. Laddove invece sia sorto su basi reali e collegato ad attività effettivamente svolte e documentate, le contestazioni sulla natura effettiva dell'attività di ricerca configurano la fattispecie quale ipotesi di credito non spettante, con conseguente applicazione dei più ridotti termini decadenziali. Questo è il principio sancito dalla Cgt di primo grado di Reggio Calabria con la sentenza n. 1528/2026 dell'8 marzo 2026 (presidente Davico, relatore Creazzo).

La controversia trae origine dall'impugnazione di un atto di recupero di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo con il quale l'agenzia delle Entrate qualifica il credito come inesistente. La Cgt accoglie il ricorso e ritiene non condivisibile la ricostruzione operata dall'Agenzia.

Richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 34419/2023, i giudici precisano che il credito può qualificarsi inesistente solo quando ricorrano congiuntamente due condizioni:

la mancanza dei presupposti costitutivi o la presenza di una artificiosa rappresentazione del credito;

l'impossibilità di rilevare tale inesistenza mediante controlli automatizzati o formali.

La Corte esclude che il credito sia inesistente, in quanto la contribuente produce copiosa documentazione che attesta lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo (perizie asseverate, brevetti, pubblicazioni, report di progetto, validazione di altri enti per finanziamenti pubblici). Le contestazioni dell'Agenzia sono fondate sull'asserita inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare il carattere innovativo dei progetti, e così la effettiva natura di ricerca, secondo i criteri dettati dal Manuale di Frascati.

Per i giudici le osservazioni dell'Agenzia determinano, al più, la "non spettanza" del credito, con la conseguenza che l'atto di recupero avrebbe dovuto essere emesso entro il termine ordinario di decadenza e non entro il termine di otto anni previsto per i crediti inesistenti. La diversa qualificazione determina la decadenza dell'azione impositiva di recupero, pur applicando la proroga Covid.

Con un ulteriore passaggio argomentativo, i giudici evidenziano che, pur non essendo obbligata l'Agenzia ad acquisire il parere tecnico del Mise, quando la fattispecie è caratterizzata da un elevato contenuto specialistico, il mancato ricorso a competenze tecniche è indice di carenza istruttoria.

La decisione si pone in linea con l'indirizzo volto a circoscrivere la nozione di credito inesistente ai soli casi di assenza totale dei requisiti costitutivi del credito o ad una dimensione fraudolenta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lorena Di Fiore

Gennaro Nunziato